



COMUNE DI ARBOREA

Provincia di Oristano

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 41 del 06-05-20

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - ADOZIONE MISURE STRAORDINARIE URGENTI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE. DIRETTIVE.

L'anno duemilaventi il giorno sei del mese di maggio alle ore 13:14, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta Comunale per deliberare sulle proposte contenute nell'ordine del giorno unito all'avviso di convocazione.

Dei Signori componenti della Giunta Comunale di questo Comune:

Pintus Manuela	Sindaco	P
Rullo Davide	Vice-Sindaco	P
Beltrame Fabrizio	Assessore	P
Cenghialta Antonella	Assessore	P
Benini Nicola	Assessore	P

ne risultano presenti n. 5 e assenti n. 0.

Assume la presidenza la Signora Pintus Manuela in qualità di Sindaco assistita dal Segretario Comunale Signora Scala Maria Bonaria

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale ad esaminare e ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Soggetta a controllo	N	Soggetta a ratifica	N
Immediatamente eseguibile	S		

La presente deliberazione è stata adottata dalla Giunta Comunale riunitasi in compresenza del Segretario Comunale Dr.ssa Maria Bonaria Scala, della Sindaca Manuela Pintus, del Vicesindaco Davide Rullo e degli Assessori Antonella Cenghialta e Fabrizio Beltrame, e in modalità telematica tramite videochiamata in osservanza dell'art 73 comma 1 del DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 (GURI n. 70 del 17.03.2020) "Semplificazioni in materia di organi collegiali" e dell'ordinanza sindacale n. 4 del 20.03.2020 l'Assessore Nicola Benini. Come previsto in detta ordinanza il luogo, la data, l'ora ed i presenti sono quelli riportati nella prima parte dell'atto.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la L.R. 2/2016;

Richiamate:

- La Deliberazione C.C. n. 64 del 30.12.2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE DUP SEMPLIFICATO 2020/2022 (ART. 170 T.U.E.L.);
- La Deliberazione C.C. n. 65 del 30.12.2019 avente ad oggetto “APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2020/2022 E SUOI ALLEGATI” (Art. 174 T.U.E.L.);

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con la quale è stata ufficializzata la “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visto il Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visto il Dpcm 8 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;

Visto il Decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19”.

Visti il Dpcm 9 marzo e DPCM 11 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

Vista la Circolare del Ministero dell'Interno 14 marzo 2020, “Precisazioni riguardanti l'apertura dei mercati e dei centri commerciali nei giorni prefestivi e festivi”.

Visto il Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, CuraItalia, “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

Visto il Dpcm 22 marzo 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

Vista l'Ordinanza n. 11 del Presidente della Regione Sardegna del 24.03.2020, “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone”.

Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 25 marzo 2020, “Modifica dell'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020”.

Visto il Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Vista l'Ordinanza del 29 marzo 2020, n. 658, del Capo del Dipartimento della Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

Visto il Dpcm 1° aprile 2020, “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

Vista l'Ordinanza n. 17 del Presidente della Regione Sardegna del 04.04.2020, “Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da covid-2019 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Disposizioni per il contrasto dell'assembramento di persone”.

Visto il Dpcm 10 aprile 2020, “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”.

Preso atto che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 recante oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, sono state adottate misure finalizzate a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, prevedendo, tra l'altro:

- art. 1 comma 1 lettera a): “sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto. Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020”;

- art. 1 comma 1 lettera c): “le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile”;

- art. 1 comma 1 lettera d): “restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite”;

- art. 1 comma 1 lettera e):

e) sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146. Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;

- art. 1 comma 1 lettera g):

g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale.

Considerato che con Dpcm del 10 aprile 2020 le suddette disposizioni sono state prorogate alla data del 03 giugno 2020.

Richiamato il DPCM del 26.04.2020;

Richiamata la LEGGE 24 aprile 2020, n. 27 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi;

Considerato altresì che con l'Ordinanza n. 19 del Presidente della Regione Sardegna del 13.04.2020, l'efficacia delle disposizioni delle ordinanze numero 6 del 13 marzo 2020 (così come prorogata dalle ordinanze n. 12 del 25.03.2020 e n 14 del 3.04.2020), n. 9 del 14.03.2020 (così come modificata e prorogata dalle ordinanze n. 13 del 25.03.2020 e 15 del 3.04.2020) e n. 18 del 7.04.2020 è prorogata fino al 3 maggio 2020,

Richiamata da ultimo le ordinanze del Presidente della Regione Sardegna n. 20 e n.21 del 02.05.2020;

Preso atto che nel periodo di emergenza sanitaria in corso è stata garantita la continuità del comparto agricolo, zootecnico e ittico, sia nel settore della produzione che della distribuzione, nonché le filiere ad esse collegate;

Preso atto che per il settore della distribuzione e della vendita di prodotti alimentari, farmaceutici e di prima necessità, è stata parimenti garantita la continuità del servizio e delle vendite;

Dato atto che tale continuità ha preservato intere categorie di lavoratori direttamente e indirettamente collegati ai settori di cui sopra e in generale a tutti i settori economici i cui prodotti e/o servizi sono stati ritenuti imprescindibili e di prima necessità, al fine di garantire l'approvvigionamento degli stessi beni e servizi agli utenti finali e ai cittadini;

Considerato che i dispositivi normativi sopra elencati hanno determinato, in tutto il territorio nazionale, ampie ricadute negative in riferimento a settori economici ritenuti non indispensabili in questa fase di pandemia conclamata;

Considerato che anche il nostro territorio ha pagato e sta pagando una forte penalizzazione con particolare riguardo al tessuto economico produttivo formato da attività di impresa, in prevalenza di piccole e medie dimensioni, facenti parte del commercio, dell'artigianato, dei servizi e dei pubblici esercizi;

Preso atto che – laddove consentito – si è provveduto a non sospendere integralmente l'attività, effettuando servizi di manutenzione o emergenze (nel caso di imprese di servizi) o vendite da asporto e a domicilio (per quanto riguarda essenzialmente le attività di somministrazione di beni alimentari o la vendita di prodotti considerati non essenziali ai sensi dei Dpcm e delle Ordinanze regionali);

Considerato che questi regimi di apertura ridotta hanno alleviato solo in minima parte le sofferenze delle ditte e delle imprese coinvolte nel regime di sospensione da emergenza Covid-19;

Considerato che per la maggior parte degli operatori economici sottoposti a sospensione lavorativa, è venuta a mancare l'unica fonte di reddito, a fronte della quale gli stessi operatori si sono trovati a dare fondo ai propri risparmi per coprire i costi aziendali comunque vivi, legati a forniture, tributi, incombenze di ogni genere;

Dato atto che è intendimento di questa amministrazione comunale avvalersi di strumenti a tutela e a sostegno delle suddette categorie economiche, al fine di scongiurare il rischio di vedere chiuse stabilmente le loro attività;

Vista la propria precedente deliberazione n. 38 del 27.04.2020, con la quale si è previsto “*a tutela e sostegno delle attività economico produttive locali, in relazione alla situazione determinatasi per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'erogazione di un contributo economico una tantum specificamente rivolto alle categorie di impresa coinvolte nella sospensione dell'attività lavorativa a seguito dei provvedimenti emanati per fare fronte all'emergenza sanitaria in oggetto*”, e destinando provvisoriamente a tale fine risorse pari a € 60.000,00 riservandosi la possibilità dell'adozione di misure integrative qualora tale importo non risultasse sufficiente;

Vista la propria precedente deliberazione n. 40 in data odierna, con la quale, a seguito del reperimento di ulteriori risorse, è stata apportata una variazione al bilancio di previsione destinando risorse nella misura di € 70.000,00 a sostegno del comparto produttivo locale, per le finalità suddette;

Ritenuto pertanto di provvedere all'erogazione di un contributo economico **una tantum** specificamente rivolto alle categorie di impresa coinvolte nella sospensione dell'attività lavorativa a seguito dei provvedimenti emanati per fare fronte all'emergenza sanitaria in oggetto, eventualmente diversificato nel suo ammontare in relazione alle dimensioni dell'impresa;

Ritenuto di impartire agli uffici comunali le seguenti direttive e parametri per l'erogazione di tale contributo:

• **Destinatari del contributo:**

Possono richiedere il contributo: Ditte individuali, Società cooperative, Società di persone, Consorzi e Società consortili, Imprese artigiane, ulteriori soggetti, anche organizzati in forma individuale, in base alla normativa vigente (da ora, per brevità, imprese) che siano titolari di Partita IVA e iscritte alla Camera di Commercio, con sede operativa ad Arborea, le quali rientrino in una delle seguenti fattispecie:

- a) Risultino attive alla data del 1° marzo 2020 e abbiano svolto regolare attività lavorativa nel periodo precedente, almeno due mesi negli ultimi 12, a far data dal 1° marzo 2019 e fino al 1° marzo 2020, e che siano risultate sospese totalmente o parzialmente per effetto del Dpcm 11 marzo 2020 e successive integrazioni normative inerenti all'emergenza Covid-19;
- b) Sebbene aperte e non sottoposte a sospensione (né parziale e né totale) venga dichiarato dal titolare/legale rappresentante che – a causa della natura dell'impresa in relazione all'emergenza Covid-19 – si sia verificata una consistente diminuzione di reddito, pari almeno al 25%, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020 rispetto all'identico periodo 2019. Andrà asseverata la suddetta dichiarazione allegando al modulo di domanda il conto economico dell'impresa relativo ai due periodi di raffronto. Questa fattispecie è assimilata, ai fini del presente bando, all'impresa parzialmente sospesa;
- c) Sebbene chiuse al pubblico alla data del 1° marzo 2020 per la propria natura di attività stagionale, abbiano subito danni per effetti direttamente collegabili all'emergenza Covid-19, quali – a titolo di esempio – le strutture ricettive che hanno riscontrato disdette di prenotazione e richieste di restituzione caparre, o attività – sempre di tipo stagionale - a carattere turistico/balneare che non hanno potuto eseguire opere di manutenzione alle proprie strutture. Questa fattispecie è assimilata, ai fini dell'applicazione delle misure in oggetto, all'impresa parzialmente sospesa, fatta salva la dichiarazione secondo la quale abbiano svolto regolare attività lavorativa nel

periodo precedente, almeno due mesi negli ultimi 12, a far data dal 1° marzo 2019 e fino al 1° marzo 2020;

L'impresa, oltre alla sede operativa ad Arborea, dovrà possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

- Residenza del titolare/Legale Rappresentante ad Arborea;
- Sede Legale dell'impresa ad Arborea.

• **Si specifica che:**

- Se una stessa persona fisica risulta titolare/Legale Rappresentante, in capo a sé medesimo, di più Partite IVA potrà inoltrare una sola istanza.
- Qualora all'interno del nucleo familiare appartenente alla stessa residenza e convivente con il richiedente siano presenti più soggetti che risultino titolari/Legali Rappresentanti di attività economiche presso imprese aventi differenti Partite IVA, tutte in possesso dei requisiti di cui alle lettere precedenti, per ciascuno di essi è consentito inoltrare istanza di contributo in numero non superiore a due richiedenti per nucleo familiare.
Esempio: se il padre è titolare di una snc e la figlia è titolare di una ditta individuale, possono presentare due istanze separate.
- Qualora un'impresa risultasse identificata da più codici ATECO, di cui uno o alcuni risultassero sospesi e altri no, tale impresa verrà considerata in regime di sospensione parziale, come previsto al successivo paragrafo, punto 2)

• **Criteri per l'individuazione dell'importo del contributo:**

Il Comune individuerà l'ammontare del contributo spettante ai beneficiari, già in possesso dei requisiti di cui sopra, in base alla seguente condizione dichiarata:

- 1) Situazione di sospensione totale dell'attività;
- 2) Situazione di sospensione parziale dell'attività;
- 3) Numero di lavoratori (soci o dipendenti);
- 4) Estensione dell'attività, con la creazione di un servizio/vendita a domicilio che prima dell'emergenza sanitaria l'impresa non effettuava (Quota *bonus*)

I criteri di calcolo di ogni singolo contributo contemplano:

- La definizione di una quota minima erogabile e una quota massima erogabile, sia in riferimento alle istanze relative a casi di sospensione totale che di sospensione parziale delle attività, così composte:

Impresa parzialmente sospesa:

• Quota minima erogabile	€
400,00	
• Quota massima erogabile	€ 1.100,00
• Quota <i>bonus</i>	€ 200,00

Impresa totalmente sospesa:

• Quota minima erogabile	€ 600,00
• Quota massima erogabile	€ 1.500,00

Il criterio di calcolo dovrà prevedere che la somma residua, al netto delle quote minime erogate in funzione delle domande pervenute, sommate al bonus di cui al punto precedente, fino al concorrimiento della cifra totale messa a bando pari a € 70.000, verrà ripartita tra i beneficiari in

proporzione al numero di lavoratori dichiarato, incluso nel calcolo il titolare/responsabile legale, e fino a un massimo di ulteriori n. 3 dipendenti o soci lavoratori; la quota variabile verrà corrisposta garantendo ai casi di sospensione totale un peso specifico maggiore;

L'importo complessivo del contributo erogabile non potrà comunque mai superare le quote massime sopra indicate, al netto del *bonus*.

Il contributo concorre al raggiungimento della soglia relativa agli aiuti di Stato in osservanza della normativa comunitaria vigente;

A tal fine il bando conterrà come allegati un foglio di calcolo contenente le formule matematiche elaborate in applicazione dei suddetti criteri.

- **Criteri di esclusione:**

Sono escluse dal presente bando:

- le imprese la cui attività non abbia subito restrizioni per via dei provvedimenti normativi nazionali e regionali emanati per il contrasto all'emergenza Covid-19, fatto salvo il caso contemplato al punto b) di cui sopra, relativo a situazioni per le quali si dimostri, allegando alla domanda di contributo specifica documentazione contabile, che si è riscontrata una diminuzione di reddito pari almeno al 25% tra il bimestre marzo/aprile 2020 e l'identico bimestre 2019. Non si considera "restrizione" la diminuzione degli orari di apertura al pubblico, se deciso per libera scelta dell'impresa e non come effetto obbligatorio in conseguenza di specifici provvedimenti normativi;
- gli enti del terzo settore, i liberi professionisti iscritti all'albo, gli enti religiosi e le associazioni sportive.

- **Modalità di erogazione e di utilizzo del contributo:**

Il contributo verrà erogato al beneficiario mediante accredito sul conto corrente indicato in fase di presentazione dell'istanza o nelle forme previste nell'avviso pubblico.

Il contributo rappresenta una forma di sostegno privo di vincoli di destinazione e si configura come **una integrazione rispetto alle altre misure nazionali e regionali di sostegno al reddito, direttamente scaturite dall'emergenza sanitaria da Covid-19 e pubblicate in data antecedente al presente bando.**

- **Modalità e Termini di presentazione della domanda:**

L'istanza dovrà essere compilata e inoltrata secondo le indicazioni riportate nell'avviso pubblico, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione del presente bando.

- **Controlli e verifiche:**

Gli uffici preposti effettueranno i dovuti controlli, anche a campione, circa la veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai fini della partecipazione al bando.

- **Importo complessivo delle risorse:**

L'importo complessivo delle risorse destinate all'erogazione dei contributi è pari a € **70.000,00** (fondi di bilancio);

- **Riserva dell'amministrazione comunale:**

Al fine di non escludere alcun beneficiario in possesso dei requisiti richiesti dal bando, l'amministrazione si riserva di derogare alle quote base minime previste e sopra elencate, prevedendo una riduzione delle stesse qualora il numero degli aventi diritto superi una soglia tale per cui la somma dei singoli importi risulti superiore rispetto ai fondi disponibili.

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito formalmente agli atti istruttori parere **favorevole** ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e ss. mm. e ii. e dell'art. 7, comma 1 del Regolamento sulla disciplina dei controlli:

- della *Dr.ssa Maria Bonaria Scala*, responsabile del servizio interessato sotto il profilo della **regolarità tecnica**;
- del *Dr. Alessandro Murana*, responsabile del servizio Finanziario, per quanto concerne la **regolarità contabile** e la relativa copertura finanziaria ai sensi dell'art. 49, 151 e 154 del D. Lgs. 267/2000;

a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto e ne costituiscono motivazione ex art 3 della L. 241/90;

Di prevedere, a tutela e sostegno delle attività economico produttive locali, in relazione alla situazione determinatasi per effetto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'erogazione di un contributo economico una tantum, con i criteri e le modalità indicate in premessa e che si intendono integralmente qui richiamate come segue:

Impresa parzialmente sospesa:

- Quota minima erogabile **€ 400,00**
- Quota massima erogabile **€ 1.100,00**
- Quota *bonus* **€ 200,00**

Impresa totalmente sospesa:

- Quota minima erogabile **€ 600,00**
- Quota massima erogabile **€ 1.500,00**

Il criterio di calcolo dovrà prevedere che la somma residua, al netto delle quote minime erogate in funzione delle domande pervenute, sommate al *bonus* di cui al punto precedente, fino al concorrimiento della cifra totale messa a bando pari a € 70.000, verrà ripartita tra i beneficiari in proporzione al numero di lavoratori dichiarato, incluso nel calcolo il titolare/responsabile legale, e fino a un massimo di ulteriori n. 3 dipendenti o soci lavoratori; la quota variabile verrà corrisposta garantendo ai casi di sospensione totale un peso specifico maggiore.

L'importo complessivo del contributo erogabile non potrà comunque mai superare le quote massime sopra indicate, al netto del *bonus*;

Il contributo concorre al raggiungimento della soglia relativa agli aiuti di Stato in osservanza della normativa comunitaria vigente;

A tal fine il bando conterrà come allegati un foglio di calcolo contenente le formule matematiche elaborate in applicazione dei suddetti criteri

Di fissare in 15 giorni dalla pubblicazione del bando il termine finale per la presentazione delle istanze di richiesta del contributo.

Di destinare a tale fine risorse pari a € 70.000,00 a valere sul capitolo 10418/35 del bilancio di previsione 2020/2022 in conto competenza 2020;

Di dare mandato al Responsabile dell'area Amministrativa di procedere alla pubblicazione dell'avviso pubblico, unitamente al modulo di domanda, all'albo pretorio del Comune di Arborea e sulla home page del sito istituzionale dell'ente

Ravvisata l'urgenza al fine di consentire l'immediato avvio delle procedure, con separata votazione unanime, la presente deliberazione viene dichiarata **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art.134, comma 4 del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario Comunale
Scala Maria Bonaria

Il Presidente
Pintus Manuela

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE **certifica** che la presente deliberazione, non soggetta a controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 29, comma 6° della L.R. n. 38 del 13.12.1994, è stata inviata ai *Capigruppo Consiliari* il 09-05-20 con nota Prot. n. **5519** e che trovasi in pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente al n. 428, per quindici giorni decorrenti da oggi.

Arborea, lì 09-05-20

II SEGRETARIO COMUNALE
Scala Maria Bonaria